

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1842

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GORLA, CALAMIDA, CAPANNA, POLLICE, RONCHI,  
RUSSO FRANCO, TAMINO**

*Presentata il 27 giugno 1984*

### Interventi straordinari nel Mezzogiorno

COLLEGHI DEPUTATI! — Il Mezzogiorno continua ad essere il problema più citato da tutte le forze politiche e sindacali. Il divario fra Nord e Sud, non solo non è diminuito, ma è addirittura aumentato. Lo Stato continua a spendere decine di migliaia di miliardi all'anno per interventi cosiddetti « straordinari », che di straordinario hanno avuto solo il nome e gli strani meccanismi di erogazione, senza mai una vera volontà di incidere sullo squilibrio territoriale ma con una « ordinaria » logica di speculazione sulle sperequazioni socio-economiche; intervento tipicamente funzionale ad un apparato produttivo fondato sulla dicotomia sviluppo-sottosviluppo.

La mafia, la 'ndrangheta, la camorra ed ogni altra sorta di organizzazione cliente-

lar-partitico-mafiosa continuano a spadroneggiare sul territorio nazionale, e ad arricchirsi sul *deficit* dello Stato. I cosiddetti « residui passivi » delle regioni meridionali e di altri enti pubblici, depositati presso le banche, vengono da quest'ultime reinvestiti in BOT. In questo modo si viene a creare uno strano circolo perverso di incontrollabilità del bilancio pubblico, secondo cui una cifra da un lato risulta come uscita contribuendo al *deficit* dello Stato, dall'altro serve a finanziare il *deficit* medesimo. Nel contempo il livello di vita delle popolazioni meridionali si abbassa, mentre cresce la disoccupazione, ed in special modo quella giovanile. Quando poi, non intervengono le calamità sismiche a colpire ulteriormente un territorio già pe-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

nalizzato e a portare altro flusso di denaro facile per le varie organizzazioni malavitose.

Questo è il quadro in cui ci si accinge ad affrontare il quesito se continuare o no un intervento straordinario per il Mezzogiorno.

Torna infatti a scadenza l'ennesima proposta tecnica della Cassa per il mezzogiorno e dell'intervento straordinario. Affrontare una simile questione, per chi voglia agire seriamente e magari nell'interesse dei lavoratori, significa, innanzitutto, dare una risposta agli interrogativi che la questione meridionale oggi pone.

Un primo interrogativo concerne la valutazione, di carattere economico-politico, circa l'indispensabilità o meno, ancora oggi, di un intervento straordinario dello Stato a favore delle popolazioni meridionali.

Un secondo, di carattere prettamente istituzionale, attiene al tipo di rapporto intercorrente fra le regioni e lo Stato in una condizione di straordinarietà.

C'è poi la questione principale, quella dei livelli di democrazia, seriamente minata da tutte quelle forme occulte di potere, che si sviluppano nei meandri della finanza e della spesa pubblica, nel Sud particolarmente radicate.

Altro interrogativo, che necessita cominciare a porsi, riguarda il tipo di sviluppo, dal momento che tutti, anche a sinistra, parlano sempre di sviluppo socio-economico del Sud senza alcuna specificazione. Il tipo di problemi coinvolti mostrano chiaramente l'esigenza di far scendere la questione meridionale dal limbo delle enunciazioni e dei primi posti solo a parole. Occorre affrontarla, per dirla con Gramsci, in termini di vera questione nazionale. Occorre togliere l'egemonia alle forze che leggono il Mezzogiorno tutto in chiave di colonialismo produttivo, assistenzialismo clientelare e spesa pubblica abbondante.

Affrontare concretamente, come questione nazionale, il Mezzogiorno significa prendere atto che la gravità della situazione richiede un intervento veramente stra-

ordinario dello Stato democratico, non solo in termini di sforzo finanziario, ma innanzitutto in termini istituzionali. Esso non può essere gestito da maggioranze governative, ma se ne deve far carico, con i suoi poteri di controllo, direttamente tutto il Parlamento.

Una simile ipotesi, oltre ad essere una proposta di gestione collegiale di tutto il Paese, sganciata dai giuochi delle maggioranze e dagli interessi di partito, rappresenta una soluzione più democratica alla questione dell'autonomia delle regioni. Infatti è un organo rappresentativo superiore che si sovrappone ad un organo rappresentativo e non uno esecutivo, quale è un Ministero per il Mezzogiorno.

Dire che occorre un intervento straordinario, significa porsi il problema di renderlo possibile ed efficace, cioè fermare le mani delle varie mafie e potentati economici-politici, per dare garanzia a tutto il paese di utilità ed incidenza della spesa pubblica straordinaria. A tale fine va proposto esplicitamente il non utilizzo delle banche per il deposito e la distribuzione dei fondi straordinari, ma l'uso esclusivo di strutture finanziarie statali o regionali. Va proposta una operatività diretta, snella, meno burocratica ma più direttamente controllata.

Allo scopo può essere previsto, in sostituzione della Cassa per il mezzogiorno, un organo esecutivo tecnico finanziario, dipendente direttamente dalla Commissione parlamentare. In detto organo dovrebbero essere riunificate tutte le varie società finanziarie meridionali a capitale pubblico, onde impedire i mille rinvii contrapposti dell'intervento pubblico ed i tanti consigli di amministrazione.

Ipotizzare una seria programmazione democratica vuol dire far coincidere il momento della capacità decisionale con quello della responsabilità, per cui in ogni istante deve essere possibile l'accertamento delle responsabilità sia politiche che operative. Ruolo programmatico preminente in un intervento straordinario, oltre al Comitato interministeriale della programmazione economica, va riservato, attraverso il

loro comitato, alle regioni meridionali, le quali, seppur incapaci di incidere fattivamente per la crescita dei loro territori non debbono certo essere espropriate, come finora è accaduto, dei loro elementari diritti di decidere circa il loro futuro. Non è più accettabile il ricatto politico secondo cui per le regioni meridionali si tratta di scegliere fra inefficienza o esproprio di tutte le funzioni istituzionali delle medesime. Il concetto di decentramento effettivamente democratico è quello, innanzitutto, dell'allargamento della decisionalità a strati sociali più ampi, piuttosto che, come comunemente praticato, lo spezzettamento e la spartizione del potere esecutivo, come mera articolazione di un autoritarismo centralista.

Parlare di divario da riequilibrare certamente coinvolge tutta la problematica della dotazione infrastrutturale di un territorio, a tutti i livelli, industriale, agricolo, turistico, territoriale, di comunicazioni, di commercializzazione, di urbanizzazione.

Indubbiamente occorre incidere, per questa via, sui processi produttivi e sociali per migliorare la qualità della vita e riequilibrare un divario. Quando si finanzia il profitto del capitale privato per creare, come comunemente si dice, occupazione non si riequilibra un territorio, ma si fa solo assistenzialismo. Si crea una struttura pro-

duttiva debole e subalterna che, alla prima occasione, si sfalda.

Questo significa l'esigenza inderogabile di interrompere quel flusso di erogazioni, rappresentate dalle varie forme di incentivi all'industria, che finora ha prodotto esclusivamente guasti non solo nel tessuto sociale ma anche a quello economico del sud, con il suo carico di investimenti produttivi fasulli, di piani per l'occupazione fatti di posti di lavoro inesistenti, di strutture produttive chiuse perché senza mercato, di contadini trasformati in operai disoccupati. Occorre, piuttosto, un intervento di spostamento al Sud di quote di mercato, ovviamente quello pubblico in quanto direttamente gestibile e non speculativo e colonialista: unico intervento questo, ovviamente straordinario, in grado di costruire le condizioni di una crescita socio-economica di un territorio, in modo non violentante ed autocentrato a partire dalle vocazioni del territorio medesimo. Occorre anche, come fase transitoria, un sostegno all'occupazione nei vari aspetti del problema (e fra tutti l'occupazione giovanile). Fare di questi argomenti una nostra proposta di legge è un atto di quell'impegno meridionalistico concreto e coerente che Democrazia proletaria intende mettere in campo nella lotta per la difesa delle popolazioni del Mezzogiorno.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Scopi e contenuti dell'intervento).*

L'azione straordinaria dello Stato nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, numero 218, è finalizzata al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori medesimi e si realizza, nel periodo 1984-1991, mediante interventi organici, straordinari e aggiuntivi, volti alla promozione ed al potenziamento delle infrastrutture e dei servizi reali, nonché alla garanzia dell'occupazione della manodopera, specie giovanile.

## ART. 2.

*(Dotazione finanziaria).*

Per la realizzazione dell'intervento straordinario, è destinata, nel periodo di cui all'articolo 1, una dotazione finanziaria pari al 2 per cento del prodotto interno lordo, quale annualmente determinato dalla « Relazione sulla situazione economica generale del paese » per l'anno precedente.

## ART. 3.

*(Programmazione dell'intervento).*

Gli obiettivi e le finalità dell'intervento straordinario sono stabiliti in appositi programmi triennali, predisposti come complessi organici di interventi nazionali e regionali, in cui debbono essere chiaramente definiti gli aspetti temporali, settoriali, territoriali, occupazionali e finanziari.

Per la necessaria integrazione dell'intervento straordinario con quello ordinario, le amministrazioni dello Stato, le aziende e le amministrazioni autonome,

le regioni e gli enti pubblici economici sono tenuti a trasmettere al Ministero del bilancio e della programmazione economica, entro i tre mesi precedenti il termine di scadenza di ciascun piano triennale e per il primo piano entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei progetti di interesse meridionale in corso o in programma di loro competenza, con specifica indicazione dei tempi e degli stanziamenti.

Il programma triennale disciplina le azioni organiche di intervento individuale opere da realizzare, i soggetti responsabili dell'attuazione del programma e le modalità sostitutive nel caso di eventuali inadempimenti dei soggetti stessi. I programmi triennali predeterminano, nel quadro della complessiva utilizzazione della dotazione finanziaria novennale, i fondi disponibili per il triennio; fissano gli indirizzi e stabiliscono i finanziamenti da assegnare alle diverse destinazioni di cui all'articolo 6, determinano altresì la quota globale di risorse da destinare ai progetti regionali di cui all'articolo 7. I programmi triennali sono approvati, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, dalla commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui all'articolo 4, previo parere del comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, come definito al successivo articolo 4, e del CIPE. Con la stessa procedura vanno approvate tutte le eventuali modifiche dei programmi.

I programmi triennali sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

#### ART. 4.

(Commissione parlamentare).

Il controllo sull'intervento straordinario di cui all'articolo 1 spetta al Parlamento, che vi provvede attraverso una apposita commissione parlamentare di indirizzo, vigilanza e controllo. La commissione è composta dai rappresentanti di tutti i gruppi politici presenti alla Camera dei deputati ed al Senato della Repub-

blica nominati dai rispettivi Presidenti in rappresentanza proporzionale.

La Commissione provvede all'approvazione dei programmi triennali, alla ripartizione dei fondi, alla vigilanza sull'attuazione dei programmi, all'indirizzo ed al controllo degli organismi titolati agli interventi straordinari ed in particolare agli atti posti in essere dall'ente di cui all'articolo 9. La Commissione coordina gli interventi di cui alla presente legge con le azioni della Comunità economica europea in favore del Mezzogiorno. A tal fine: cura, d'intesa con le regioni interessate ed avvalendosi dell'Ente di cui all'articolo 9 nonché del Ministero degli affari esteri, gli adempimenti relativi alla presentazione alla Commissione della Comunità economica europea delle domande di contributo e di pagamento del fondo europeo di sviluppo regionale in conformità delle norme previste dalla legge 26 novembre 1975, n. 748; designa il funzionario da scegliere fra i dipendenti dello Stato e degli organismi dell'intervento straordinario incaricato di seguire, nella rappresentanza permanente presso la Comunità economica europea, i problemi relativi alla politica regionale comunitaria.

Collaborano con la Commissione parlamentare, oltre ad un organo straordinario dello Stato deputato alla esecuzione dell'intervento, una segreteria tecnica da costituirsi presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, che svolge compiti di segreteria sia per la Commissione parlamentare che per il Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali nel quale devono essere rappresentati tutti i gruppi politici presenti in Parlamento.

#### ART. 5.

*(Suppressione dell'ufficio di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord).*

L'ufficio di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord è soppresso. Le

funzioni precedentemente attribuite al Ministro sono trasferite all'ente di cui all'articolo 9 che le esercita sotto il controllo della Commissione parlamentare.

La segreteria del Ministro è conseguentemente soppressa ed i dipendenti pubblici, comandati presso di essa, riprendono servizio nelle amministrazioni ed enti di provenienza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministero del bilancio, presso cui è costituita la segreteria di cui all'articolo 4, provvede entro sessanta giorni a tutti gli adempimenti per garantire la dotazione organica del personale di segreteria e le risorse per la gestione di detto organismo, pur avvalendosi, se necessario, di personale comandato da altre amministrazioni pubbliche e del personale della Cassa per il Mezzogiorno ed enti collegati.

#### ART. 6.

*(Caratteristiche e settori di intervento).*

L'azione straordinaria dello Stato, di cui all'articolo 1 prevede, in particolare:

a) interventi organici consistenti nella realizzazione di opere pubbliche e di infrastrutture generali al servizio dello sviluppo civile ed economico, interventi diretti a favorire l'attrezzatura del territorio, specie nelle zone interne, e la riorganizzazione dei sistemi urbani;

b) attività di assistenza tecnica e promozionale dell'iniziativa economica, dirette a migliorare l'utilizzazione delle risorse naturali, storiche ed artistiche del territorio, diffondere i servizi idonei ad accrescere l'innovazione tecnologica, commercializzare e valorizzare la produzione, sostenere la ricerca e la sperimentazione;

c) attività di sostegno della occupazione, diretta a finalità formative e di specializzazione, specie per la manodopera giovanile, nonché di mantenimento dei livelli occupazionali e di riconversione della manodopera;

d) attività di assistenza tecnica alle regioni meridionali, con particolare riguardo al raggiungimento di efficienti strutture gestionali per il potenziamento del sistema delle autonomie locali.

#### ART. 7.

*(Disposizioni sulle procedure di intervento).*

Gli interventi organici di cui alla lettera a) dell'articolo 6, secondo le rispettive quote determinate nei programmi triennali, si articolano in progetti di sviluppo regionale nelle materie di competenza regionale, anche intersettoriali, predisposti dalle varie regioni meridionali, e progetti interregionali o riferiti ad interventi per la realizzazione di sistemi infrastrutturali di interesse nazionale.

La disponibilità finanziaria dei progetti regionali è assegnata a ciascuna regione, la quale può delegare la realizzazione del progetto ed il conseguente trasferimento dei fondi all'ente di cui all'articolo 9, addetto alla realizzazione dei progetti statali. Per l'esecuzione dei progetti di cui al comma precedente, l'ente può applicare le procedure e le modalità previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 218, e successive modificazioni, in deroga alla disciplina ordinaria vigente per l'esecuzione delle opere pubbliche.

Nuove norme di procedure straordinarie, atte allo snellimento dei lavori, ad una maggiore controllabilità dei tempi e della qualità, con specifico riferimento alla revisione dei prezzi ed i meccanismi di appalto e subappalto, nonché alla unificazione delle varie procedure, predisposte dal Ministero dei lavori pubblici d'intesa con quello della funzione pubblica, dovranno essere sottoposte alla Commissione parlamentare entro un anno dall'approvazione della presente legge.

In caso di inadempienza agli impegni, per la realizzazione di un progetto, assunti da parte degli enti locali partecipanti e qualora le attività relative comportino adempimenti in termini perentori, la regione promuove e dispone, in con-



## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

formità alla legislazione vigente, il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione inadempiente.

Qualora l'amministrazione inadempiente sia la regione stessa, il compimento degli atti relativi, in sostituzione dell'amministrazione regionale limitatamente agli interventi previsti dalla presente legge, è disposto, su richiesta del consiglio di amministrazione, dall'ente di cui all'articolo 9, previo parere della Commissione parlamentare. Per le attività di assistenza e promozione di cui alla lettera b) dell'articolo 6, sulla base degli indirizzi e dei complessivi stanziamenti determinati nei programmi triennali, la Commissione parlamentare, acquisito il parere del CIPE e del Comitato dei rappresentanti le regioni meridionali, approva i programmi di esercizio presentati dall'ente di cui all'articolo 9, per i vari campi di attività e servizi di valorizzazione della produzione agricola e zootecnica, industriale di piccola e media dimensione, il turismo, l'innovazione tecnologica, la ricerca applicata, l'innovazione organizzativa gestionale amministrativa e commerciale. L'ente, di cui sopra, stimola la nascita e finanzia attraverso il sistema delle partecipazioni, anche di maggioranza, al capitale di rischio di imprese pubbliche e di proprietà degli enti locali agenti nelle suddette attività.

L'ente assume partecipazioni di minoranza al capitale di imprese ubicate nel Mezzogiorno, agenti sempre nelle suddette attività, rispettando il limite massimo del 5 per cento del capitale. Tutte le partecipazioni assunte dall'ente devono avere carattere transitorio limitato alla fase del raggiungimento degli obiettivi prestabiliti dal programma. Per le attività di sostegno dell'occupazione di cui alla lettera c) dell'articolo 6, sulla base degli indirizzi e dei complessivi stanziamenti determinati nei programmi triennali, la Commissione parlamentare, previo parere del CIPE e del comitato dei rappresentanti le regioni meridionali, approva i programmi di esercizio presentati dall'ente di cui all'articolo 9, per il finanziamento di corsi o contratti di formazione, specializzazione o

riconversione della mano d'opera, per la organizzazione di piani straordinari per la occupazione giovanile articolati per regioni. Alle imprese anche artigiane e cooperative, che realizzano nelle regioni meridionali nuove iniziative o ampliamento delle esistenti per la produzione di beni e servizi è corrisposto, dall'ente di cui all'articolo 9, su domanda degli interessati, per la durata di cinque anni un contributo finanziario annuo in rapporto alla nuova mano d'opera occupata pari al 40 per cento della retribuzione prevista dal contratto effettivamente a carico dell'imprenditore. Il contributo è ridotto percentualmente del 20 per cento ogni anno ed è corrisposto dal primo anno di funzionamento dell'impianto o dell'ampliamento.

L'assistenza tecnica di cui alla lettera d) dell'articolo 6, su richiesta delle regioni interessate, concerne tutte le prestazioni tecniche gestionali e realizzative delle varie attività istituzionali di intervento ordinario delle regioni, ivi comprese le attività di riqualificazione delle strutture e l'innovazione organizzativa, gestionale e amministrativa del sistema delle autonomie locali.

#### ART. 8.

*(Disposizioni sui depositi ed erogazione dei fondi).*

I fondi di dotazione finanziaria annua per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di cui all'articolo 2, sono iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro, secondo quanto previsto dai programmi triennali di cui all'articolo 3, e resi disponibili mediante accrediti mensili del Ministero del tesoro all'ente di cui all'articolo 9, titolato alla esecutività dell'intervento. Per tutte le operazioni finanziarie relative ai fondi di dotazione accreditatigli, l'ente si avvale esclusivamente di strutture finanziarie statali o regionali, preferibilmente della Banca d'Italia o della Cassa depositi e prestiti.

L'ente titolato alla esecutività dell'intervento, entro il trentuno dicembre di

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ogni anno è tenuto ad inviare alla Commissione parlamentare apposita relazione finanziaria annuale, con indicazione dettagliata delle somme non effettivamente spese e giacenti in deposito, al fine di procedere al loro scomputo dal calcolo delle uscite annuali dello Stato.

## ART. 9.

(*Ente esecutivo straordinario*).

Entro due mesi dal suo insediamento e comunque non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione parlamentare provvede alla costituzione di un ente autonomo straordinario dello Stato, di natura tecnico-finanziaria deputato alla esecutività di tutti gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con una durata pari alla vigenza della presente legge di previsione degli interventi medesimi. Sono organi di amministrazione dell'ente un consiglio di amministrazione ed un suo presidente, nominati per un triennio dalla Commissione parlamentare per il Mezzogiorno, sentito il CIPE, su proposta del Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali. Detti organi di amministrazione debbono essere nominati almeno tre mesi prima della scadenza del precedente mandato, di norma in coincidenza con i piani triennali, ed in sede di prima applicazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La struttura direzionale dell'ente è costituita dalla direzione generale e dalle direzioni di settore, i cui incaricati sono nominati dal consiglio di amministrazione e restano in carica per la durata del consiglio stesso.

La costituzione di detto ente avviene utilizzando le disponibilità patrimoniali e le strutture della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti collegati. Il personale esecutivo, direttivo e professionale è costituito dai dipendenti della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti collegati che ne abbiano fatto domanda. La contrattistica del rapporto di impiego è nell'ambito del settore pubblico, con specifica distinzione fra struttura dirigente e struttura professionale.

## ART. 10.

*(Disposizioni riguardanti la Cassa per il mezzogiorno e gli enti collegati).*

La Cassa per il mezzogiorno e tutti gli enti collegati (IASM, FORMEZ, FIME, FINAM, INSUD, ecc.) sono soppressi e sono posti in liquidazione dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Tutti gli impegni già assunti alla data di scioglimento ed i finanziamenti relativi, esclusi gli incentivi industriali, nonché tutte le strutture e disponibilità patrimoniale della Cassa per il mezzogiorno e degli enti collegati vengono assunti dall'ente di cui all'articolo 9. Tutti gli impegni già assunti, in materia di incentivi industriali alla stessa data ed i finanziamenti relativi, dalla Cassa per il mezzogiorno e dagli enti collegati vengono assunti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'espletamento delle funzioni conseguenti alla soppressione della Cassa per il mezzogiorno ed enti collegati è assicurato con gestione stralcio, mediante la istituzione di un ufficio speciale alle dipendenze della Presidenza del Consiglio, dotato di autonomia patrimoniale e contabile, il quale provvederà, fino alla costituzione dell'ente di cui all'articolo 9, alla gestione di tutti gli impegni assunti ed ai finanziamenti relativi, esclusi gli incentivi industriali, nonché alla gestione del personale, comunque in servizio, della Cassa per il mezzogiorno e degli enti collegati secondo la disciplina in vigore alla data della soppressione.

## ART. 11.

*(Disposizioni riguardanti il personale della Cassa per il mezzogiorno e degli enti collegati).*

Il personale della Cassa per il mezzogiorno e degli enti collegati, comunque in servizio, è messo a disposizione della Presidenza del Consiglio in apposito ruolo speciale. Tale personale resta alle dipen-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

denze dell'ufficio speciale di cui all'articolo 10 fino a che non siano stati perfezionati tutti gli atti di trasferimento. Al personale trasferito sono garantiti i diritti acquisiti e comunque le posizioni economiche nonché la complessiva anzianità di servizio maturata. Ai fini del trasferimento, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, ciascun dipendente è tenuto a formulare per iscritto una richiesta, contenente fino a tre indicazioni preferenziali, al presidente della delegazione di cui al successivo comma. In mancanza di tale richiesta la destinazione verrà stabilita d'ufficio. Le richieste saranno esaminate dalla delegazione alla quale i rappresentanti legali delle amministrazioni faranno pervenire un elenco dei fabbisogni entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

La delegazione sul reimpiego del personale in oggetto è composta dai ministri, o loro delegati, per la funzione pubblica, come presidente, del tesoro e del lavoro. Per il personale in oggetto è altresì prevista la possibilità di usufruire, a domanda, di una concessione ai fini pensionistici di anni cinque con le stesse modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, numero 1036, in quanto applicabile. Il trasferimento all'ente di cui all'articolo 9 avviene con semplice domanda del dipendente, senza limitazione di posti in organico, sempre che non trattasi di posizioni dirigenziali per le quali possono essere previste dall'ente procedure particolari.

## ART. 12.

*(Riserva degli investimenti di fornitura e di lavorazione).*

Fermi restando gli obblighi di riserva di cui agli articoli 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sino alla scadenza della presente legge, è fatto d'obbligo alle amministrazioni dello Stato, alle

regioni, alle province, ai comuni, alle comunità montane, agli altri enti locali, alle aziende di Stato, alle aziende pubbliche, agli enti di gestione, agli enti pubblici, alle università, agli enti ospedalieri, alle unità sanitarie locali ed agli enti indicati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, di riservare una quota percentuale delle forniture ad essi occorrenti a favore delle imprese agricole ed industriali e del terziario avanzato aventi sedi ed operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno. L'obbligo della riserva di cui sopra concerne anche gli appalti di opere pubbliche e di commesse. L'obbligo di riserva si estende a tutti i lavori finanziati con la dotazione dell'intervento straordinario e riguarda il materiale occorrente per l'espletamento dell'appalto. L'obbligo della riserva, che va indicato anche nei bandi, nei contratti di appalto, nella concessione dei contributi, costituisce una condizione legale della legittimità delle commesse. Il non rispetto dell'obbligo di riserva è condizione di nullità degli atti. La percentuale dell'obbligo di riserva è stabilita dai programmi triennali, con una progressione crescente fino ad un massimo del 40 per cento compatibilmente con il crescere delle capacità operative e produttive delle imprese con sede e operanti nei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sul Mezzogiorno.

ART. 13.

*(Aggiornamento del testo unico delle leggi per il Mezzogiorno).*

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica, sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 4, procede all'aggiornamento del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, mediante l'inserimento di

tutte le disposizioni al momento vigenti e comunque compatibili con la presente legge in materia di interventi speciali nel Mezzogiorno. Sono abrogate, oltre le norme sugli incentivi industriali, tutte le disposizioni contenute nel suddetto testo unico che siano incompatibili con la presente legge.

## ART. 14.

*(Entrata in vigore della legge).*

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.